



**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA
III Sezione Civile**

Nella persona del Giudice Unico dott. ssa Silvia Giani,

REP 001414

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 12685 del Ruolo Generale del 2007, assunta in decisione dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni del 14 aprile 2011, promossa da:

... & C S.r.l., in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in Vedano al Lambro, via Cesare Battisti 1 bis, presso lo studio dell'avv. Lombardi Malavasi e rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Trimboli e Simona Vidè, che la rappresentano e difendono, in forza di procura a margine dell'atto di citazione;

- attrice

nei confronti di

Banca di Roma s.p.a. (ora UNICREDIT SPA), in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in Monza, via M Camperio n 8, presso lo studio degli avv.ti Carlo De Fabiani e Michele Brescia, che la rappresentano e difendono in forza di procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione;

- convenuta

Oggetto: ripetizione indebita

Conclusioni

CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE

Piacera all'Onorevole Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza ed eccezione respinte, così giudicare.

- 1) Accertare l'applicazione dell'anatocismo in violazione dell'art. 1283 cc e, conseguentemente, rideterminare l'ammontare degli interessi in ragione del saggio legale, senza capitalizzazione, previsto dall'art. 1284 c.c., ovvero in ragione di altro tasso e/o capitalizzazione ritenuti di giustizia, a partire dall'inizio di tutti i rapporti e/o posizioni (qualunque ne sia la natura) in essere tra le parti ed in particolare con riferimento ai conti corrente: n. 707139, n. 65034191, n. 65012995, n. 40162194, n. 65179997, n. 65239591, n. 65349191, n. 40500197, n. 65195691, n. 65288699, n. 65295393, n. 66311, n. 65226693, n. 65090694, n. 65083892, n. 65066793, n. 36491, n. 30048598, fino alla loro chiusura;
- 2) dichiarare la nullità della Commissione di Massimo Scoperto;
- 3) accertare la non debenza delle spese bancarie, commissioni e remunerazioni non pattuite ovvero pattuite in modo difforme;
- 4) accertare la mancanza di pattuizione relativa ai giorni di valuta nel conto corrente ovvero la difforme applicazione rispetto a quanto pattuito;
- 5) conseguentemente, rideterminare, alla data di deposito dell'elaborato peritale, il saldo di conto corrente del suddetto rapporto nonché degli altri rapporti eventualmente in essere tra le parti, alla luce degli accertamenti richiesti ai punti 1, 2, 3, 4 delle presenti conclusioni.
- 6) Condannare la **Banca di Roma S.p.a.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a restituire tutte le somme ingiustamente addebitate e percepite sul suddetto rapporto e/o posizione, nonché su ogni altro rapporto di diversa natura, ed a restituire le somme a credito dell'attrice accertate dalla perizia tecnico-contabile, oltre agli interessi legali dalla data indicata in sentenza al saldo.
- 7) Condannare la **Banca di Roma S.p.a.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento delle spese di giudizio, delle spese legali e tecniche, *salvis iuribus* e successive occorrente.

1 bis
CAV

In Via Istruttoria, si chiede

- l'esibizione, ex art. 119 D.Lgs n.385/93 ed ex art. 210 cpc, nonché in ossequio al principio di lealtà ex art. 88 c.p.c., da parte della Banca dell'integrale documentazione contrattuale, inerente a tutti i rapporti e/o posizioni in essere tra le parti, ivi compresi quelli non dedotti in narrativa, in particolare il contratto di apertura conto, e tutti gli estratti conto dalla data di apertura fino all'estinzione, (possibilmente in forma elettronica), tranne quelli prodotti da parte attrice.

1 ker
SA

TRIBUNALE DI MONZA

G.U. Dott. Giani - R.G. 12685/07

Nella causa promossa da:

I SRL con gli Avv.ti Trimboli e Vidè

attrice

Contro

**BANCA DI ROMA (ora Unicredit SpA), con gli Avv.ti Carlo De Fabiani e
Michele Brescia** convenuta

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER

LA BANCA DI ROMA S.P.A.

Voglia il Tribunale di Monza, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così giudicare:

In via principale: respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti in atti

Si chiede in via istruttoria: respingere in caso di reiterazione le richieste istruttorie ex adverso formulate e di ammettere interrogatorio formale del legale rappresentante dell'attrice e prova per testi, senza inversione del relativo onere, sui seguenti capitoli:

- a) Vero che sin dall'ottobre del 1997 i tassi e le condizioni praticate nei rapporti fra la Banca di Roma e la erano state concordate nei termini indicati nel doc. 3 che si rammostra;
- b) Vero che nell'ottobre del 1997 il sig. Enrico incaricò il funzionario della Banca di Roma signor Angelo Pucci di richiedere una riduzione delle spese sui bonifici in arrivo dall'estero;
- c) Vero che nella filiale della Banca di Roma di Monza dal 1993 sono stati posti a disposizione della clientela i fogli informativi contenenti le variazioni dei tassi e delle condizioni applicate per ogni tipologia di rapporto.

Si indicano come testimoni:

-Angelo Pucci presso Banca di Roma - Monza;


1 quarter

-Flavio Grassi presso Banca di Roma – Monza.

Si insiste, altresì, per la rinnovazione della consulenza tecnica relativamente alle commissioni di massimo scoperto erroneamente eliminate nel corso dell'espletata CTU.

Con vittoria di spese, diritti e onorari e rimborso del costo delle CTU .

Si dichiara di non accettare il contraddittorio su nuove domande avversarie



1 quintes

MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE.

1) Con atto notificato 8/11/2007, la società [redacted] & C S.r.l. citava in giudizio la banca di Roma, esponendo che:

- aveva intrattenuto rapporti bancari con la convenuta dal 1993;
- la banca aveva sempre capitalizzato interessi con cadenza trimestrale ed aveva addebitato commissioni e remunerazioni non concordate con l'attrice;
- gli interessi in misura ultralegale non erano stati convenuti per iscritto;
- nessun regolamento di valuta era stato sottoscritto dall'attrice;
- in data 11/12/2000 aveva chiesto alla banca convenuta il ricalcolo delle somme ad essa dovute e quantificate, applicando i tassi legali e senza capitalizzazione, in euro 93.311,11.

Ciò premesso, chiedeva che fosse accertata l'illegittimità dell'applicazione dell'anatocismo, la nullità della commissione di massimo scoperto e la non debenza delle spese, commissioni e remunerazioni non pattuite, nonché la condanna della banca al pagamento dell'importo ad essa dovuto.

Si costituiva la convenuta Banca di Roma s.p.a. (ora UNICREDIT SPA) alla prima udienza, contestando la domanda e, quanto alla clausola degli "usi su piazza", deducendo che era valida e che, in ogni caso, la banca aveva esercitato validamente lo ius variandi, con riferimento ai tassi, alle valute, alle commissioni di massimo scoperto e di spese. Rideterminava gli importi dovuti, con interessi ai tassi convenzionali e capitalizzazione annuale. Eccepiva la prescrizione dei crediti per decorso del termine di cinque anni.

Concessi gli invocati termini di cui agli artt. 183 e 184 c.p.c., ritenuta la necessità dell'ausilio del CTU, veniva espletata consulenza contabile. L'allora giudice istruttore formulava all'udienza del 18/2/2009 il seguente quesito: "dica il CTU, letti gli atti se



le doglianze espresse dall'attrice in citazione con riferimento alle domande dalla stessa formulate in sede di conclusioni, siano o meno sussistenti, tenuto altresì conto di quanto esposto al riguardo dalla convenuta in comparsa di risposta. In caso di risposta positiva, ridetermini il saldo eliminando la capitalizzazione trimestrale degli interessi con applicazione del tasso legale dall'inizio dei rapporti indicati nell'atto di citazione dal 17/6/92 relativo al rapporto 7071 sino al 2005".


Con ordinanza 9/12/2009, l'allora Giudice istruttore invitava il CTU a integrare la relazione tenendo conto delle osservazioni fatte dalla parte e all'udienza del 16/2/2010 disponeva un'integrazione del quesito "considerando le valute applicate dalla banca come da fogli informativi prodotti".

Il CTU effettuava quindi un nuovo conteggio, applicando, secondo quanto richiesto dalla banca, le date valute previste nei fogli informativi prodotti dalla banca, in mancanza di espressa pattuizione.

Dopo alcuni differimenti, motivati dalla richiesta di proroga del CTU e dalla richiesta delle parti in pendenza di trattative, la causa era trattenuta per la decisione all'udienza del 14 aprile 2011, con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali.

2.1. Sulla prescrizione. La banca convenuta ha eccepito la prescrizione dei crediti per decorso del termine di cinque anni nella comparsa di risposta depositata alla prima udienza.

L'eccezione di prescrizione, che è eccezione propria, è stata formulata tardivamente. La convenuta non si è costituita tempestivamente, e cioè nei venti giorni anteriori alla prima udienza, e pertanto è decaduta dalla proposizione di eccezioni non rilevabili d'ufficio.



Il diritto di ripetizione d'indebitato è, peraltro, pacificamente soggetto alla prescrizione ordinaria decennale (art.2946 c.c.). Non può invece farsi riferimento alla prescrizione quinquennale, di cui all'art. 2948 n 4 c.c., poiché riguarda esclusivamente la domanda diretta a conseguire gli interessi che maturano annualmente o in termini più brevi, non la restituzione di parte degli stessi indebitamente corrisposti.

Alla luce della tardività dell'eccezione di prescrizione, è superfluo dunque rilevare che, come testualmente previsto dalla norma interpretativa dell'art. 2935 c.c., pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 26.2.2011, *"in ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'art.2935 c.c. si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa"*.

2.2. *Sugli interessi convenzionali.* Gli interessi in misura superiore a quella legale devono essere determinati per iscritto. (art. 1284, ultimo comma, c.c. nonché artt. 3 e 4 L 154/1992, successivamente trasfuso nell' art. 117 Dlgs 385/1993).

Le clausole di rinvio per la determinazione degli interessi agli "usi della piazza", quale quella di specie, secondo la quale *"gli interessi dovuti dal correntista s'intendono determinati alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza"*, sono nulle per indeterminatezza, ai sensi dell'art. 1346 c.c., essendo carenti di criteri certi, univoci e predeterminati d'individuazione delle condizioni abitualmente praticate dai singoli istituti di credito (*ex plurimis*, Cass 14684/2003 e Cass 13823/2002). Per costante giurisprudenza, "la clausola, inserita nel contratto di conto corrente bancario, con la quale si rinvia, per la determinazione del tasso di interessi ultralegale, alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito su piazza è nulla, poiché fa riferimento a "criteri estrinseci inidonei a consentire un'oggettiva determinabilità del tasso convenzionale" (Cass. 1287/2002).



Successivamente all'entrata in vigore della L. 154/1992, tali clausole sono nulle per contrarietà al disposto normativo di cui ai menzionati artt. 3 e 4 L 154/1992.

La nullità non può essere sanata dalle successive comunicazioni delle variazioni del tasso periodicamente inviate dalla banca al cliente poiché gli interessi, in tal caso, vanno considerati come pattuiti senza la forma scritta (Cass. 1287/2002; 4490/2002; 5675/2001).

2.3. *Sugli interessi anatocistici.* Il contratto di conto corrente, stipulato il 30 marzo 1993, all'art. 7, prevedeva, quanto agli interessi, che sono dovuti secondo le *"condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza e producono a loro volta interessi nella stessa misura"*.

La clausola, si è detto, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto ai sensi dell'art. 1346 c.c.

Gli interessi anatocistici applicati dalla banca trimestralmente nel periodo successivo alla delibera CICR 22/4/2000 sono legittimi solo se conformi al disposto normativo dell'art. 25 comma 2 Dlgs 342/99, che ha demandato al comitato interministeriale per il credito ed il risparmio di stabilire le modalità ed i criteri per la produzione degli interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che *"nelle operazioni di conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori"*.

Poiché il comma 3 della cit. norma, che faceva salva la validità delle clausole anatocistiche stipulate precedentemente all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al cit comma 2°, è stato dichiarato incostituzionale dalla sentenza Corte Cost n. 425/2000 per violazione art. 76, la capitalizzazione trimestrale degli interessi per il periodo antecedente alla delibera è illegittima.

Per orientamento consolidato, le clausole di capitalizzazioni degli interessi non possono essere qualificate usi normativi e pertanto sono nulle, ai sensi del disposto dell'art. 1283 c.c., che ammette la capitalizzazione degli interessi nelle ipotesi previste tassativamente (Cass. SU n 21095/2004).

Conseguentemente, dalla data di apertura del conto nel 1993, fino alla data di entrata in vigore della delibera CICR 22/4/2000, la capitalizzazione trimestrale degli interessi è stata effettuata illegittimamente. La circostanza non è stata specificamente contestata dalla convenuta (cfr memoria osservazioni CTU) .

Nel caso di specie, anche successivamente all'entrata in vigore della menzionata delibera, la capitalizzazione trimestrale non è stata conforme a legge, per mancanza delle condizioni previste dall'art. 2 delibera CICR e cioè perché non è stata validamente pattuita, essendo nulla, come testé visto, la clausola che prevedeva gli interessi uso piazza e gli interessi anatocistici nella stessa misura.

Dopo il revirement della Cassazione, il legislatore ha modificato, con l'art.25 d.lgs. n°342/99, l'art.120 TUB: 1) con il primo comma dell'art.25 ha sostituito la formulazione della rubrica dell'art.120 TUB da "Decorrenza delle valute" in "Decorrenza delle valute e modalità di calcolo degli interessi"; 2) con il secondo comma ha aggiunto un secondo comma all'art.120 TUB con il quale ha attribuito al CICR il potere di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria; 3) con il terzo comma, ha stabilito che le clausole anatocistiche, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera del CICR di cui al secondo comma art.120, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera che stabilirà, altresì, le modalità ed i tempi dell'adeguamento.



In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente (art.120, comma terzo, TUB).

La Corte ha quindi dichiarato che l'art.25, comma 3, del D.Lgs è illegittimo “ nella parte in cui stabilisce che le clausole riguardanti la produzione di interessi su interessi maturati, contenuti nei contratti stipulati anteriormente alla delibera del CICR, relativa alle modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, siano valide ed efficaci fino a tale data e che, dopo di essa, debbono essere adeguate – a pena di inefficacia da farsi valere solo dal cliente – al disposto della menzionata delibera, con le modalità ed i tempi ivi previsti”.

L'art.120 TUB, come modificato dall'art.25 D.Lgvo 342/99, ha attribuito al CICR il potere di stabilire le modalità ed i criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria.

Il CICR con deliberazione 9/2/00, pubblicata nella G.U.22/2/00 ha esercitato il potere riconosciutole dal testo unico riconoscendo la possibilità di capitalizzazione degli interessi creditori e debitori in relazione alle diverse operazioni bancarie solo se pattuita. Ed invero all'art. 2, comma 3°, ha previsto che: “Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente puo', se contrattualmente stabilito, produrre interessi”.

La convenuta non ha contestato la CTU con riferimento all'eliminazione dal ricalcolo dell'effetto dell'anatocismo, ma con riferimento alla “eliminazione delle commissioni di massimo scoperto e alla unificazione delle valute con le date delle operazioni” (p 1 memoria osservazioni dep 25 settembre 2009 e comparsa conclusionale).

2.4 Sulla commissione massimo scoperto. La clausola di commissione massimo scoperto è nulla per mancata determinazione ex art. 1346 c.c..



Trattasi di pattuizioni di cms risalenti ad epoca precedente il D.L. n. 185/08, convertito con L.2/09 che, in vigore dal 29.1.09, ha disciplinato diversamente le commissioni di massimo scoperto.

In proposito la Suprema Corte ha affermato i seguenti principi: 1) la commissione di massimo scoperto intesa, secondo la definizione che ne dà la Banca d'Italia nelle Istruzioni di vigilanza, è il "*corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto*"; 2) la pattuizione delle cms è "onere che trova giustificazione quale parziale ristoro per la minore redditività che la banca subisce dovendo tenere a disposizione risorse liquide oltre l'affidamento concesso" (Cass pen n. 12028/10; nello stesso senso anche Cass. 11772/02, 870/06).

La legittimità della pattuizione della cms postula che la commissione risulti concordata nello specifico, quanto al tasso e alle modalità del computo. Così non è avvenuto nel caso di specie dove la CMS è del tutto indeterminata, facendo riferimento, come visto per gli interessi uso piazza, a criteri incerti: "le operazioni di accredito e di addebito vengono regolate secondo i criteri concordati con il correntista o usualmente praticati dalle aziende di credito sulla piazza con le valute indicate nei documenti contabili. Secondo gli stessi criteri sono applicate le commissioni sul massimo scoperto e le spese di tenuta del conto.

La clausola è nulla, dunque, anche con riferimento alla CMS e alle spese di conto, per mancata determinazione.

Sulle valute. Analoghe considerazioni vanno fatte con riferimento alle valute, che al momento della stipula non erano determinabili e pertanto, in mancanza di valida pattuizione, deve farsi riferimento alla valuta del giorno in cui è effettuato il versamento. L'art. 7 della L 154/1992, poi trasfusa nell'art. 120 TUB, rubricato

decorrenza delle valute, prevedeva che: "Per le operazioni passive gli interessi sui versamenti presso un ente creditizio di denaro, di assegni circolari emessi dallo stesso ente creditizio e di assegni bancari tratti sullo stesso sportello presso il quale viene effettuato il versamento devono essere conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento".

Alla luce delle sopra estese considerazioni, deve dunque farsi riferimento all'importo quantificato nella prima relazione, che ha tenuto in considerazione, in mancanza di valida pattuizione, della data della valuta del giorno delle operazioni.

2.5. Il CTU si è attenuto a tali criteri e ha rideterminato il saldo finale, sostituendo gli interessi convenzionali con quelli legali, eliminando gli effetti dell'anatocismo trimestrale e della commissione di massimo scoperto e, quanto alla prima relazione, unificando il giorno delle valute con quelle in cui sono state effettuate le operazioni.

La convenuta ha contestato tale unificazione ma, per le ragioni sopra viste, la doglianza non è fondata. La nullità della clausola non può essere sanata dalle successive comunicazioni delle variazioni inviate dalla banca al cliente.

Non può invece attribuirsi rilevanza ai conteggi di cui alla relazione integrativa, che applica le date valute difformi da quelle previste dall'art. 7 della L 154/1992, poi trasfuso nell'art. 120 TUB, in mancanza di pattuizione scritta.

2.6. Pertanto, la banca convenuta dovrà essere condannata al pagamento, in favore dell'attrice, dell'importo di euro 102.400,64, ottenuto dalla differenza tra il saldo di euro 10.238,15 e quello quantificato dal CTU, alla data del 30/12/2005, di euro 112.638,79, oltre interessi legali da tale data al saldo.

2.7. Alla soccombenza della banca convenuta, segue la sua condanna alla refusione integrale delle spese processuali, che vengono liquidate in favore dell'attrice come da dispositivo.

Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico della banca convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Monza, definitivamente decidendo la causa promossa da . . . & C S.r.l., in persona del legale rappresentante, nei confronti di Banca di Roma s.p.a., (ora UNICREDIT SPA).in persona del legale rappresentante,

- Condanna la convenuta banca al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di euro 102.400,64, oltre interessi legali dal 1/1/2006 al saldo .
- Condanna la convenuta Banca di Roma s.p.a., (ora UNICREDIT SPA) a rifondere all'attrice le spese del presente giudizio, che liquida in euro 600,00 per spese, euro 3.800,00 per diritti ed euro 2.800,00 per onorari, oltre iva, cpa e spese generali.
- Pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU.

Monza il 4 agosto 2011.

Il Giudice Unico

dott. ssa Silvia Giani

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Margherita CRIPPA

